



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) BUTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) TOMMASI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) APPIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di tre buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie P, emessi in data 17 marzo 1989, lamenta di aver ricevuto un rimborso di gran lunga inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro dei titoli. In particolare, evidenzia che i buoni in questione erano stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986 istitutivo della serie Q, ma utilizzando il cartaceo della serie P, sui quali tuttavia l'intermediario apponeva un timbro, recante la dicitura "I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione". Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni sui tassi applicabili, il rendimento dei buoni fruttiferi avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto di quanto risultante dagli stessi, ovvero, per i primi 20 anni, applicando i tassi della serie P, *con capitalizzazione annuale, al netto della ritenuta fiscale*; per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, riconoscendo l'importo fisso indicato a tergo dei titoli.

In questa prospettiva, la ricorrente chiede all'Arbitro che le vengano riconosciuti gli interessi relativi ai buoni appartenenti alla serie P; nonché la capitalizzazione annuale degli stessi, a partire dal 1° anno e non, come effettuato dall'intermediario, dal 14° mese dall'emissione dei titoli e con cadenza bimestrale.

La ricorrente chiede altresì gli interessi legali fino al soddisfo, nonché il rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, quantificate in Euro 520,00.

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che i buoni fruttiferi in questione appartengono alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che, sebbene sia stato utilizzato il modulo cartaceo di cui alla serie P, i titoli sono stati



aggiornati con le indicazioni, sul fronte della dicitura Q/P, sul retro delle tabelle contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Evidenzia che la medesima disposizione non prevedeva, altresì, che il timbro sul retro del titolo dovesse riportare anche *“le somme complessivamente dovute”*, essendo sufficiente, come accaduto nel caso in esame, l'indicazione del nuovo tasso d'interesse applicabile. Aggiunge, poi, che il ricorrente *“non poteva non conoscere la serie del Buono sottoscritto usando la normale diligenza”*. In particolare, richiama la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU che, *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

In sede di repliche, la ricorrente eccepisce che sui buoni oggetto di ricorso non è stato apposto alcun timbro relativo ai nuovi tassi di interesse applicati alla serie Q, in violazione delle indicazioni dell'art. 5 del D.M. 13.06.86 che prescrive che venga riportato, a tergo dei buoni, *“la misura dei nuovi tassi”*. Definisce *“fuorviante”* la tesi sostenuta dal resistente, secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto *“ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali (sarebbero stati) liquidati i buoni fruttiferi”*, esonerando così l'intermediario *“dall'utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili”*.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo della degli interessi, con riferimento a tre buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente al DM 13 giugno 1986. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo, effettuato dall'intermediario, del rendimento dei titoli relativamente all'intero periodo di vita degli stessi.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che l'intermediario ha utilizzato, per ciascun buono, il modulo cartaceo relativo alla serie P, aggiornato con l'indicazione Q/P. Sul retro dei titoli è stato invece aggiunto un timbro che non riporta i nuovi tassi di interesse, ma contiene la dicitura *“I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”*. Sui moduli cartacei residuano, pertanto, le indicazioni, per il periodo dal 1° al 20° anno, degli importi lordi dovuti in applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie “P”; e, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso pari a L. 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato.

In proposito, il Collegio richiama il proprio recente orientamento secondo cui la mancata indicazione sul retro dei titoli della modifica dei tassi importa l'applicazione delle condizioni di rimborso originarie (decisione n. 8830/2020; cui *adde* già decisioni n. 1170/2020 e 19833/2019). Ad analoghe conclusioni è per altro giunto, sebbene solo con riferimento al rendimento relativo al periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento, a parere del quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittore, è irrilevante la “circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento” (decisione n. 6142/2020).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che per tale profilo il ricorso sia meritevole di accoglimento e che la ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto per l’intero periodo di vita dei buoni il rendimento risultante dal retro degli stessi.

In ordine alla domanda concernente la richiesta di rimborso degli interessi dal primo bimestre successivo all’emissione dei titoli, il Collegio evidenzia che dalla documentazione in atti risulta che gli interessi maturati durante il primo anno siano stati conteggiati al primo bimestre del secondo anno e che l’ammontare totale degli stessi corrisponda all’applicazione dell’intero rendimento annuo, calcolato sul montante iniziale. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che il rendimento preteso dalla ricorrente corrisponda, in realtà, all’importo già riconosciute a titolo di interessi maturati al termine del secondo anno.

Con riferimento al profilo afferente la capitalizzazione degli interessi, il Collegio ritiene anche tale domanda non meritevole di accoglimento, atteso che, come risulta dai report di calcolo elaborati dall’Ente emittente ed allegati dalla stessa ricorrente, si evince che la capitalizzazione degli interessi, conformemente a quanto statuisce l’art. 7, D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, è stata effettuata annualmente.

La richiesta di rimborso delle spese legali non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI